

Circolare del 18 novembre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 149 del 9 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. Decreto “Ristori bis”)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sui contenuti del Decreto-Legge n.149/2020 (c.d. Decreto “Ristori bis”), pubblicato in G.U. n. 279 del 9 novembre 2020, in merito alle principali misure entrate in vigore qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse.

Con successivi aggiornamenti sarà nostra cura approfondire ulteriormente il contenuto del Decreto-Legge anche in considerazione di successive ulteriori interpretazioni di Prassi e, soprattutto, trattandosi di disposizioni suscettibili di modifiche nel corso dell’iter parlamentare necessario per la conversione in Legge, monitorarne la loro evoluzione, l’approvazione degli eventuali emendamenti, e, da ultimo, comunicarVi il testo finale.

Art. 1 - Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali	2
Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	3
Art. 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.....	4
Art. 5 - Cancellazione della seconda rata IMU.....	5
Art. 6 - Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	6
Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari.....	7
Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive ...	10
Art. 12 – Modifiche all’articolo 12 del decreto – legge n. 137, del 2020	11

Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado.....	12
Art. 14 – Bonus baby-sitting.....	12
Art. 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.....	13
Art. 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	13
Art. 28 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.....	14
Art. 32 - Entrata in vigore	14

Art. 1 - Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono introdotte alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020 (Decreto “Ristori”), al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

In particolare, vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto previsto del DL 137/2020 (Decreto “Ristori”), mediante un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente. Il contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori economici individuati con codici ATECO 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (di seguito regioni “rosse” e regioni “arancioni”), è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al Decreto “Ristori”.

La quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

Nel 2021 questo contributo a fondo perduto è riconosciuto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove restrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita istanza secondo le modalità disciplinate da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Il contributo spetta nelle seguenti misure:

- Per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto in commento, è determinato nei limiti del 30% del contributo previsto dall'articolo 1 del Decreto "Ristori";
- Per coloro che svolgono come attività prevalente un'attività non presente nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto in commento, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Decreto "Ristori" ossia a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 anche in assenza dei requisiti di fatturato. Il contributo è determinato nei limiti del 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto "Rilancio"¹.

Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate tra i codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto in commento, con partita iva attiva al 25 ottobre 2020 e con domicilio fiscale o sede operativa situati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (e regioni "rosse") individuate con ordinanza del Ministro della Salute.

¹ L'art. 25 del Decreto "Rilancio" ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo, pertanto, non spetta ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 25 ottobre 2020.

Le modalità di calcolo e di presentazione dell'istanza sono le medesime previste dall'art. 1 del Decreto "Ristori". Pertanto:

- il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- qualora si sia già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e non sia stato restituito, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- i soggetti che non hanno presentato istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto "Rilancio" possono presentare apposita istanza di richiesta del nuovo contributo a fondo perduto, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da specifico provvedimento.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali indicate nell'Allegato 2 al decreto in commento (tale Allegato prevede un'unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati).

Art. 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Viene ampliata la platea dei destinatari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" ed esteso con l'art. 8 del Decreto "Ristori" ai soggetti operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 a tale decreto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020².

² Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall'art. 8 del Decreto "Ristori" Si ricorda che l'art. 28 del Decreto "Rilancio" ha riconosciuto un credito

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente,, alle stesse condizioni previste dall'art.8 del Decreto "Ristori" e sempre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, viene, con questa nuova disposizione, riconosciuto anche alle imprese operanti nei settori rientranti nei codici ATECO indicati nell'Allegato 2 al decreto in commento e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (attività di agenzie di viaggio o tour operator) aventi sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni "rosse").

Per gli opportuni approfondimenti sulla misura agevolativa si rimanda alla circolare di studio relativa al Decreto "Ristori".

Art. 5 - Cancellazione della seconda rata IMU

Viene ampliata la platea dei soggetti economici esonerati dal versamento della seconda rata IMU prevista dall'art. 9 del Decreto "Ristori".

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), che dovrebbe essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto in commento. L'esonero spetta a condizione che i proprietari degli immobili in oggetto siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni situati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni "rosse").

d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone versato nel periodo di imposta del 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo, aprile e maggio del 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Questa misura si aggiunge a quelle previste dall'art. 9 del Decreto "Ristori"³ e dall'art. 78 del Decreto "Agosto"⁴.

Art. 6 - Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento (fissato al 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, c.d. "solari"), relativo alla seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari"). La proroga in commento riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che:

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del Decreto in commento e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni "rosse")

³ Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) – in scadenza il 16 dicembre p.v. – concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto "Ristori" (ad es. alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, bar, cinema, ecc.).

⁴ Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per i seguenti immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (es. agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- rientranti nella categoria catastale D utilizzati per attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Solo per gli immobili in categoria catastale D/3, sopra identificati, l'estensione si applica anche agli anni 2021 e 2022 purché ci sia coincidenza tra i proprietari e i gestori delle attività (trattandosi di un aiuto di Stato, l'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Comunità europea).

- ovvero anche per coloro che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (regioni "arancioni").

Questa proroga si applica indipendentemente dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, condizione che è invece prevista dall'art.98 del Decreto "Agosto".

Si rammenta, infatti, che il Decreto "Ristori" e il Decreto "Ristori bis" hanno ampliato la platea dei soggetti interessati dalla proroga, ricomprendendovi i soggetti interessati dalle limitazioni e dalle chiusure imposte dalle disposizioni volte a contenere la diffusione del virus Covid-19. In generale vale comunque la regola dell'art. 98 del Decreto "Agosto" in base alla quale è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari") per:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011 (c.d. contribuenti minimi) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza",

Di questa proroga più generale (e non riservata alle categorie limitate) posso usufruire i contribuenti che nel primo semestre del 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Decreto precisa che non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari

Si prevede la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 per i seguenti soggetti:

- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio palestre, piscine, centri benessere, musei, discoteche, etc.); soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni “rosse”) e nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (regioni “arancioni”);
- soggetti rientranti nell’Allegato 2 del decreto in commento (ad esempio attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, empori, etc.) e soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni “rosse”).

La sospensione riguarda:

- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i versamenti relativi all’IVA (rientrano nella sospensione il versamento relativo al mese di ottobre, il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre, il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati).

I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il Decreto precisa che non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Si acclude alla presente, per maggiore chiarimento, la seguente tabella pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del giorno venerdì 13 novembre 2020.

Vecchie e nuove scadenze

L'impatto sui termini di versamento dei decreti Ristori

ADEMPIMENTO	SCADENZA	NUOVA SCADENZA
	PRIMA DEL DL	
IVA - Versamento terzo trimestre 2020 (1)	16/11/2020	16/03/2021 (1)
IVA - Versamento per mese di ottobre 2020 (1)		
VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute - contributi previdenziali e assistenziali) (1)		
RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 (1)		
CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento terza rata 2020 con F24		
DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PER IL 2019 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires.		
ULTIMA RATA imposte e contributi per i titolari di partita Iva	25/11/2020	invariata
Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di ottobre		
DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PER ANNO 2019 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Presentazione "on line" via Entratel o via Internet delle dichiarazioni dei redditi con esercizio che coincide con l'anno solare.	30/11/2020	invariata
IRAP 2020, PER IL 2019 - Presentazione "on line" delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare		
DICHIARAZIONE REDDITI 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020 (2)		
CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS - versamento secondo acconto per il 2020 (2)		
ULTIMA RATA imposte e contributi per i non titolari di partita Iva (2)		
CEDOLARE SECCA - Versamento secondo acconto per il 2020 (2)		
DICHIARAZIONE REDDITI 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires	30/04/2021 (2)	invariata
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del terzo trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del terzo trimestre 2020		

(1) L'articolo 7 del DL 149/2020 concede una sospensione di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza a novembre 2020. Beneficiano della sospensione i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell'articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Questo significa che l'ultima rata dei pagamenti sospesi, se fatti in 4 rate, scadrà il 16 giugno 2021.

(2) L'articolo 6 del DL 149/2020 amplia per le attività indicate (si vedano gli articoli a pagina 22) la proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro). La proroga vale anche per gli altri contribuenti "collegati" agli Iva, quali, ad esempio, i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

La disposizione in commento amplia la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali già prevista dall'art. 13 del Decreto "Ristori"⁵ ed estende ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto in commento la sospensione dei versamenti dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020. La sospensione non si applica per il versamento obbligatorio all'INAIL.

La sospensione viene estesa anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni "rosse") del territorio nazionale e appartenenti alle categorie rientranti nell'Allegato 2 al presente decreto.

I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

L'Inps con la circolare 128 del 12 novembre 2020 e la circolare 129 del 13 novembre 2020 che ha sostituito la circolare 128 è intervenuta fornendo le indicazioni e le relative istruzioni operative

⁵ L'art.13 del Decreto "Ristori" ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (il cui versamento scade il 16 dicembre 2020) per i datori di lavoro privati:

- appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto in commento;
- che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.

e contabili in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all'articolo in commento.

Art. 12 – Modifiche all'articolo 12 del decreto – legge n. 137, del 2020

È prorogato al 15 novembre 2020 il termine finale per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto "Cura Italia" e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina odierna, si collocano nel mese di settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, del DL 137/2020 (Decreto "Ristori"), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Per come è scritta, la norma desta parecchie perplessità perché letteralmente significherebbe che possono accedere alla cassa integrazione (cigo, cigd, fis, fondi, ecc.) i dipendenti assunti entro il 9/11/2020, ma solo alle 6 settimane del DL 137/2020 la cui validità è relativa al periodo che va dal 16/11/2020 al 31/01/2021.

In tal modo resterebbe sconosciuta la modalità di gestione dei periodi precedenti: per es., il ristorante che è stato obbligato a chiudere il 26/10/2020 come dovrà considerare un lavoratore assunto in ottobre nel periodo 26/10/2020 – 15/11/2020?

Per dare una risposta ai numerosi dubbi che accompagnano la nuova cassa integrazione dobbiamo purtroppo attendere che l'Inps pubblici le relative circolari operative.

Preme inoltre sottolineare che è stato purtroppo previsto un limite di spesa, peraltro abbastanza contenuto, per la copertura della nuova cassa integrazione: esauriti i fondi l'Inps non potrà più accettare le domande che perverranno. Tutto questo determina l'impossibilità di avere certezza che la domanda presentata sia poi anche autorizzata, con la conseguenza che, in linea teorica, qualora dovesse essere respinta, le aziende sarebbero obbligate a pagare le retribuzioni arretrate ai dipendenti ed i relativi contributi all'Inps sull'importo di cassa integrazione non concesso, con conseguenti gravi danni economici.

Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni “rosse”), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa con le stesse modalità previste per il congedo parentale. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei DPCM 24/10/2020 e 03/11/2020.

Art. 14 – Bonus baby-sitting

Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni “rosse”), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori di alunni delle suddette scuole lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria e quelli non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24/10/2020 e 03/11/2020.

Queste disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

È prevista l'istituzione di un "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" per l'intervento a favore:

- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge n. 266/1991;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, iscritte alla relativa anagrafe.

La ripartizione delle risorse avverrà tramite un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Art. 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Ai soggetti che svolgono le attività indicate nell'Allegato 3 del decreto in commento, si riconosce l'esonero dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei versamenti dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il mese di dicembre 2020.

A tal fine è abrogato l'art. 7 del Decreto "Ristori" ai sensi del quale erano riconosciuti, per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 28 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di 800 euro prevista dall'art. 17 del Decreto "Ristori"⁶, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il decreto in commento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 novembre 2020.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.

⁶ L'art. 17 del Decreto "Ristori" prevede che per il mese di novembre è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, le società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc., che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

I soggetti interessati devono presentare entro il 30 novembre 2020 apposita richiesta attestando il possesso dei requisiti mediante la piattaforma Sport e Salute.